Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 3112/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1993

recante modalità di applicazione del regime specifico degli aiuti a favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda i vigneti e l'ammasso privato dei vini liquorosi

(GU L 278 dell'11.11.1993, pag. 52)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 2537/95 della Commissione del 30 ottobre 1995	L 260	10	31.10.1995

NB: A partire dal 1º gennaio 1999, i riferimenti all'unità di conto europea e/o all'ecu contenuti nella presente versione consolidata devono essere intesi come riferimenti all'euro — Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU L 345 del 20.12.1980, pag. 1) e regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio (GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1).

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 3112/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1993

recante modalità di applicazione del regime specifico degli aiuti a favore delle isole minori del Mar Egeo per quanto riguarda i vigneti e l'ammasso privato dei vini liquorosi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo [1], in particolare l'articolo 9, paragrafo 4 e l'articolo 10, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune [2], in particolare l'articolo 6 e l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2019/93 ha istituito un regime di aiuti per ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle zone di produzione tradizionali delle isole minori del Mar Egeo; che è opportuno stabilire le necessarie modalità per la gestione di tale regime e per il controllo delle condizioni disposte dal Consiglio;

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2019/93 prevede la concessione di un aiuto per l'invecchiamento della produzione locale dei vini liquorosi di qualità e che è opportuno adottare le relative modalità di applicazione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3824/92 della Commissione, del 28 dicembre 1992, che modifica i prezzi e gli importi fissati in ecu a seguito dei riallineamenti monetari [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1663/93 [4], ha fissato l'elenco dei prezzi e degli importi da dividere per il coefficiente 1,013088 fissato dal regolamento (CEE) n. 537/93 della Commissione [5], modificato dal regolamento (CEE) n. 1331/93 [6], a partire dall'inizio della campagna di commercializzazione 1993/94, nel quadro del regime di smantellamento automatico dei divari monetari negativi;

considerando che tra gli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 2019/93 che possono incidere sulla produzione viticola figurano l'aiuto per l'invecchiamento dei vini e l'aiuto per ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d.; che è opportuno applicare il succitato coefficiente all'importo di tali aiuti;

considerando che, per garantire una corretta ed agevole gestione del regime di aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi, è necessario disporre l'obbligo per il produttore di concludere un contratto di invecchiamento per la durata di due anni almeno con l'organismo competente; che il pagamento dell'aiuto deve essere subordinato alla costituzione, in una sola volta, di una cauzione di buon fine di importo adeguato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1068/93 della Commissione, del 10 aprile 1993, recante modalità per la determinazione e l'applicazione dei tassi di conversione utilizzati nel settore agricolo [7], si applica agli importi da versare nel quadro del presente regolamento; che è opportuno precisare il tasso da utilizzare per l'aiuto all'invecchiamento;

---

(1) GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.
(2) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.
(3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 29.
(4) GU n. L 158 del 30. 6. 1993, pag. 18.
(5) GU n. L 57 del 10. 3. 1993, pag. 18.
(6) GU n. L 132 del 29. 5. 1993, pag. 114.
(7) GU n. L 108 dell'1. 5. 1993, pag. 106.

▼B

considerando che è opportuno prevedere l'applicazione di tali misure con l'inizio della campagna 1993/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Aiuto alla produzione di vini v.q.p.r.d. nelle isole minori del Mar Egeo

Articolo 1

L'aiuto forfettario per ettaro per il mantenimento della viticoltura orientata alla produzione di vini v.q.p.r.d., previsto dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2019/93, è concesso, su richiesta dei viticoltori o delle loro associazioni o organizzazioni, per le superfici coltivate a viti di varietà idonee alla produzione di vini v.q.p.r.d. e che:

a) sono state interamente coltivate e il cui prodotto è stato interamente raccolto e sulle quali sono stati effettuati tutti i normali lavori colturali;

b) sono state oggetto delle dichiarazioni di raccolta e di produzione previste dal regolamento (CEE) n. 3929/87 della Commissione [1];

c) hanno una resa inferiore alle rese massime stabilite dallo Stato membro e previste dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2019/93.

A partire dall'inizio della campagna 1993/94, l'importo dell'aiuto forfettario ammonta a ►**M1** 476,76 ECU ◄ /ha.

Articolo 2

1. La domanda di aiuto per ettaro è presentata dall'interessato all'autorità competente nel periodo da essa stabilito e comunque non oltre il 1º maggio di ogni anno, per la campagna successiva. Tuttavia, per la campagna vinicola 1993/94, la domanda è presentata entro il 31 dicembre 1993.

2. Nella domanda di aiuto figurano perlomeno le seguenti informazioni:

a) nome, cognome e indirizzo del viticoltore e dell'associazione o organizzazione;

b) le superfici coltivate per la produzione di v.q.p.r.d., in ettari e in are, con il relativo riferimento catastale o un'indicazione riconosciuta come equivalente dall'organismo preposto al controllo della superficie;

c) la varietà delle uve utilizzate;

d) una stima della produzione che si prevede di raccogliere.

Articolo 3

Dopo aver constatato l'avvenuta raccolta e le rese effettive per le superfici interessate, lo Stato membro versa l'aiuto entro il 1º aprile della campagna per la quale l'aiuto è concesso.

Articolo 4

Lo Stato membro comunica alla Commissione, entro e non oltre il 30 aprile, le superfici per le quali l'aiuto è stato chiesto ed effettivamente versato.

[1] GU n. L 369 del 29. 12. 1987, pag. 59.

▼B

TITOLO II

Aiuti per l'invecchiamento dei vini liquorosi di qualità prodotti nelle isole minori del Mar Egeo

Articolo 5

1. L'aiuto per l'invecchiamento dei vini liquorosi di qualità di cui all'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2019/93 è versato per le partite di vini liquorosi prodotti conformemente ai metodi tradizionali della regione, il cui invecchiamento non sia inferiore a due anni.

Per «partita» s'intende un quantitativo di vini messi ad invecchiare alla stessa data e sottoposti ad invecchiamento ininterrotto.

A partire dall'inizio della campagna 1993/94, l'importo dell'aiuto per l'invecchiamento ammonta a ►**M1** 0,02379 ECU ◄ /hl al giorno.

2. L'aiuto per l'invecchiamento di vini liquorosi di qualità è concesso ai produttori di tale regione che presentano la relativa domanda all'organismo competente nei primi tre mesi di ogni campagna.

Se il quantitativo globale oggetto delle domande è superiore a 40 000 hl, una percentuale uniforme di riduzione è applicata a ciascuna domanda.

Il quantitativo complessivo di prodotto per il quale un produttore presenta una domanda d'aiuto non può essere superiore al quantitativo indicato nella dichiarazione di produzione per la campagna in questione, presentata conformemente al regolamento (CEE) n. 3929/87.

Articolo 6

1. L'operatore che desidera beneficiare del suddetto regime d'aiuto conclude con l'organismo competente un contratto di invecchiamento di una durata minima di due anni.

Il periodo di invecchiamento ha inizio il primo giorno della campagna nella quale è effettuato il raccolto e dura ininterrottamente fino al termine della campagna successiva.

Il contratto è concluso in base ad una domanda d'aiuto presentata una sola volta all'inizio di ogni campagna. Nella domanda sono contenuti almeno i seguenti elementi:

a) nome e indirizzo del produttore richiedente;

b) il numero delle partite oggetto del contratto di invecchiamento e l'identificazione precisa di ciascuna partita (in particolare numero del tino, quantitativo immagazzinato, ubicazione precisa);

c) per ciascuna partita: l'anno del raccolto, le caratteristiche tecniche del vino liquoroso in oggetto ed in particolare il titolo alcolometrico totale, il titolo alcolometrico effettivo, il tenore di zuccheri, l'acidità totale e volatile;

d) per ciascuna partita: il sistema di condizionamento;

e) per ciascuna partita: l'indicazione del primo e dell'ultimo giorno del periodo di magazzinaggio.

2. La corretta esecuzione del contratto di invecchiamento conferisce il diritto al pagamento dell'importo globale dell'aiuto stabilito al momento della firma del contratto. La metà dell'aiuto è versata all'inizio della seconda campagna di magazzinaggio e la seconda metà alla fine della stessa campagna.

3. Il pagamento dell'aiuto è subordinato alla costituzione di una cauzione di buon fine per il periodo di esecuzione, d'importo pari al 50 % dell'aiuto complessivo. Tale cauzione è costituita conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione [1].

[1] GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

▼B

4. Il tasso da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto è il tasso di conversione agricolo applicabile il 1º gennaio dell'anno per il quale l'aiuto è concesso.

Articolo 7

1. L'organismo competente vigila sul rispetto delle clausole del contratto di invecchiamento, in particolare mediante la verifica dei registri del produttore e ispezioni sul posto. Per ogni contratto è effettuato un controllo in loco nel corso del periodo di esecuzione.

La cauzione di buon fine è svincolata una volta constatata la corretta esecuzione del contratto.

2. Qualora constati che il vino liquoroso oggetto del contratto non è più atto al consumo umano diretto, l'organismo competente mette fine al contratto.

Salvo casi di forza maggiore, la disdetta del contratto comporta il recupero degli importi versati e l'incameramento della cauzione di buon fine.

I casi di forza maggiore invocati sono comunicati all'autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi al loro verificarsi.

L'autorità competente decide le misure da applicare e ne informa quanto prima la Commissione.

TITOLO III

Disposizioni generali

Articolo 8

1. La Grecia verifica, mediante indagini ed ispezioni sul posto, l'esattezza delle informazioni fornite a sostegno delle domande di aiuto.

Qualora l'aiuto sia stato indebitamente versato, i servizi competenti provvedono al recupero degli importi pagati, maggiorati di un interesse che decorre dalla data di versamento dell'aiuto sino al recupero effettivo. Il tasso di interesse applicato è quello in vigore per operazioni di recupero analoghe conformemente alla legislazione nazionale.

2. L'aiuto recuperato e, se del caso, gli interessi, sono versati agli organismi o servizi pagatori, i quali li detraggono dalle spese finanziate dal fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, proporzionalmente al finanziamento comunitario.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1º settembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.